

CAPITOLATO D'ONERI

AFFIDAMENTO IN APPALTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO

**“CENTRI SOCIO EDUCATIVI RIABILITATIVI DIURNI PER DISABILI
L'ARCOBALENO 1 E 2”**

DAL 01/07/2013 AL 30/06/2017, RINNOVABILE FINO AL 30/06/2019

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 (Oggetto)
- Articolo 2 (Terminologia ed abbreviazioni)
- Articolo 3 (Destinatari degli interventi e ricettività)
- Articolo 4 (Caratteristiche di funzionamento)
- Articolo 5 (Trasporto)
- Articolo 6 (Esternalizzazione della gestione)
- Articolo 7 (Caratteristiche fisiche delle strutture comunali sedi del centro diurno - sopralluogo)
- Articolo 8 (Oggetto della gestione del centro)

CAPO II - FINALITA' E CARATTERISTICHE FUNZIONALI DEL SERVIZIO

- Articolo 9 (Orientamento per l'elaborazione del progetto)
- Articolo 10 (Soggiorno – nuoto/piscina)
- Articolo 11 (Residenzialità breve)
- Articolo 12 (Coordinatore delle attività dei centri diurni)
- Articolo 13 (Disciplina e modalità di ammissione e permanenza nel centro)
- Articolo 14 (Modalità di dimissioni)

CAPO III – PERSONALE

- Articolo 15 (Figure professionali in servizio presso il Centro)
- Articolo 16 (Banca delle ore del personale)
- Articolo 17 (Qualità e comportamenti degli operatori)
- Articolo 18 (Obblighi della Cooperativa inerenti gli operatori)

CAPO IV - GESTIONE DEL CENTRO

- Articolo 19 (Gestione del centro diurno)
- Articolo 20 (Interruzione del servizio)
- Articolo 21 (Durata di affidamento del centro diurno)
- Articolo 22 (Pagamento del corrispettivo dovuto)
- Articolo 23 (Oneri ed obblighi diversi a carico della Cooperativa)
- Articolo 24 (Rispetto della normativa prevista dal Decreto Lgs 81/2008)
- Articolo 25 (Controlli e verifiche)
- Articolo 26 (Organismo consultivo, di vigilanza e di partecipazione sociale - commissioni)
- Articolo 27 (Concessione in comodato d'uso delle strutture sede del Centro diurno “L'Arcobaleno”)
- Articolo 28 (Manutenzione straordinarie ed autorizzazioni di scopo)
- Articolo 29 (Manutenzioni ordinarie)

CAPO V - PENALITA', RISOLUZIONE, REVISIONE DEL CONTRATTO, CONTROVERSIE

- Articolo 30 (Rilievi dell'Amministrazione Comunale)
- Articolo 31 (Inadempienze)
- Articolo 32 (Risoluzione del contratto)
- Articolo 33 (Facoltà di subentro nella gestione del servizio)
- Articolo 34 (Cauzione e assicurazioni)
- Articolo 35 (Stipula ed esecuzione del contratto)
- Articolo 36 (Inefficacia di clausole e/o patti aggiuntivi)
- Articolo 37 (Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)
- Articolo 38 (Domicilio e foro competente)
- Articolo 39 (Trattamento dei dati personali)
- Articolo 40 (Norme finali)

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 (Oggetto)

1. Il presente capitolato speciale stabilisce prescrizioni ed oneri generali per la gestione dei Centri socio-educativi-riabilitativi diurni per disabili L'ARCOBALENO 1 e L'ARCOBALENO 2, aventi sede in locali adiacenti, di proprietà comunale, situati in via Machiavelli 2 e 2/B di San Benedetto del Tronto. Dette strutture, pur formalmente distinte, sono funzionalmente omogenee ed operativamente unitarie e costituiscono, ai fini del presente capitolato, un unico servizio d'ora in avanti denominato Centro diurno L'Arcobaleno.
2. Il Centro diurno L'Arcobaleno è un servizio territoriale integrato a ciclo diurno aperto alla comunità locale che accoglie persone in situazione di disabilità con notevole compromissione delle autonomie funzionali che hanno adempiuto l'obbligo scolastico per le quali non è prevedibile nel breve periodo un percorso di inserimento lavorativo o formativo e ai disabili che comunque rientrano nelle tipologie previste dalla L.R. n. 18/96. Il Centro è finalizzato a promuovere lo sviluppo dell'autonomia personale e il processo di integrazione sociale, svolgendo funzioni di accoglienza, sostegno socio-educativo e riabilitativo integrato e socializzazione, idonee a incrementare e mantenere i livelli di autonomia funzionale, a contrastare i processi involutivi e a favorire, ove possibile, percorsi di integrazione sociale e lavorativa.
3. Il servizio è offerto al territorio e alla collettività da una rete di Comuni associati avente San Benedetto del Tronto come capofila.
4. Le prestazioni e gli interventi che offre il Centro diurno L'Arcobaleno devono garantire il rispetto dei requisiti previsti per questa tipologia di servizio dalla Legge regionale n. 20/2002 e dal Regolamento regionale n. 1/2004 "Disciplina in materia di autorizzazione delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale" vigenti. Il CSER L'Arcobaleno 1 è l'oggetto dell'Autorizzazione amministrativa ex LR 20/2002 rilasciata dal Comune di San Benedetto del Tronto, n. 6 del 04/11/2010. Il CSER L'Arcobaleno 2 è l'oggetto dell'Autorizzazione amministrativa ex LR 20/2002 rilasciata dal Comune di San Benedetto del Tronto, n. 7 del 04/11/2010.

Articolo 2 (Terminologia ed abbreviazioni)

1. Si intende per:
 - Comune/Amministrazione comunale: il Comune di San Benedetto del Tronto proprietario dell'immobile e concedente a terzi la gestione del Centro diurno L'Arcobaleno;
 - Settore comunale competente/stazione appaltante: il Settore Innovazione e Servizi ai Cittadini e alla Persona
 - Centro diurno L'Arcobaleno: identifica le due strutture CSER L'Arcobaleno 1 e CSER L'Arcobaleno 2 oggetto di questo capitolato, situate rispettivamente in via Machiavelli n. 2 e in via Machiavelli 2B;
 - Cooperativa: la Cooperativa sociale o Consorzio di cooperative sociali o associazione temporanea di cooperative sociali, aggiudicataria del servizio di gestione del Centro diurno L'Arcobaleno;
 - ASUR: Area Vasta n. 5;

Articolo 3 (Destinatari degli interventi e ricettività)

1. Al Centro diurno L'Arcobaleno sono ammesse persone in situazione di disabilità fisica, psichica o sensoriale in età post scolare, residenti nel Comune di San Benedetto del Tronto o in altro Comune ad esso convenzionato appartenenti alla Regione Marche e in subordine ai Comuni fuori regione.
2. Non sono ammesse le domande di soggetti in situazione di disabilità per la frequenza in forma privata della suddetta struttura.
3. Le domande delle persone disabili residenti nel Comune di San Benedetto del Tronto hanno priorità rispetto a quelle dei residenti nei Comuni della rete intercomunale.
4. Oltre a persone con grave deficit psico-fisico possono essere accolti soggetti con maggior livello di autonomia per i quali non è immediatamente praticabile un percorso di inserimento lavorativo.
5. Il numero medio di presenze giornaliere dei due centri diurni in via Machiavelli, costituenti il Centro diurno L'Arcobaleno, è di norma stabilito in n. 32 utenti (16 + 16), salvo quanto previsto per la "struttura aperta" dall'articolo 12, comma 10, del presente capitolato.

Articolo 4 (Caratteristiche di funzionamento)

1. Il servizio svolto dal centro diurno L'Arcobaleno viene erogato nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 17.00 e il sabato dalle ore 09.00 alle ore 14.00 per 12 mesi all'anno.
2. E' previsto un periodo complessivo di chiusura annuale non superiore a quattro settimane, di cui al massimo due consecutive (di norma nel mese di agosto) e due in prossimità delle festività di Natale, Pasqua e in genere nei ponti festivi. Il calendario di chiusura verrà stabilito annualmente di concerto tra il Settore comunale competente e la Cooperativa affidataria, sentite le famiglie delle utenti.
3. Per sopravvenute esigenze il Settore comunale competente si riserva la facoltà di modificare l'orario ed i giorni di funzionamento del servizio avvertendo in tempo le famiglie dei disabili, qualora ciò sia reso indispensabile da esigenze di organizzazione della struttura.

Articolo 5 (Trasporto)

1. Gli utenti residenti nel Comune di San Benedetto del Tronto possono usufruire del servizio trasporto da e per i centri diurni con mezzi messi a disposizione dall'Amministrazione comunale.
2. Durante il servizio di trasporto la Cooperativa è tenuta a provvedere all'assistenza a bordo con proprio personale.
3. Il servizio di assistenza al trasporto è effettuato unitariamente anche per l'altro centro diurno socio-educativo e riabilitativo "Biancazzurro", attivato dal Comune, nonché per gli alunni disabili che frequentano le scuole del territorio e per le persone disabili anziane che devono recarsi presso il centro di riabilitazione convenzionato S. Stefano, sede di San Benedetto del Tronto, e comprende:
 - Assistenza ospiti del Centro diurno L'Arcobaleno da e per il proprio domicilio;
 - Assistenza degli alunni in situazione di disabilità dal proprio domicilio a scuola e ritorno;
 - Assistenza persone in situazione di disabilità ed anziani da e presso il centro di riabilitazione convenzionato S. Stefano, sede di San Benedetto del Tronto.
4. Il suddetto servizio è svolto in collaborazione con un secondo assistente di bordo previsto tra il personale dell'altro centro diurno per disabili "Biancazzurro", attivato dal Comune, con il quale la Cooperativa dovrà coordinare l'organizzazione oraria del servizio.
5. Per lo svolgimento delle attività del centro all'esterno della struttura (uscite varie sul territorio, attività nuoto/piscina, soggiorni, ecc.) la Cooperativa aggiudicataria è tenuta a dotarsi di almeno n. 2 (due) pulmini (di cui uno di almeno 21+1 posti) adeguatamente attrezzati per il trasporto di persone con disabilità, a titolo di proprietà o di comodato o di noleggio, nonché di personale dotato della prescritta patente per la guida di detti automezzi.
6. La Cooperativa aggiudicataria è, altresì, tenuta ad assicurare il rispetto di tutte le norme di legge per l'utilizzo dei suddetti mezzi.

Articolo 6 (Esternalizzazione della gestione)

1. La gestione del Centro diurno L'Arcobaleno è affidata a Cooperativa sociale di tipo "A" iscritta nell'apposito Albo regionale, loro consorzi o ad Associazione temporanea di Cooperativa sociale di tipo A che, a conclusione di procedimento ad evidenza pubblica, ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa.
2. Il Comune mantiene le funzioni di indirizzo e controllo della gestione della struttura al fine di assicurare il rispetto delle finalità sociali di cui al presente capitolato e del relativo regolamento comunale.
3. L'attività relativa è attribuita alla competenza del Settore comunale competente, al quale sono demandati i compiti e le funzioni di vigilanza e di controllo del buon andamento della gestione del servizio disciplinate dal presente capitolato e dall'apposito regolamento comunale.

Articolo 7 (Caratteristiche fisiche delle strutture comunali sedi del centro diurno - sopralluogo)

1. Il Centro socio-educativo-riabilitativo diurno per disabili CSER L'Arcobaleno, pur essendo funzionalmente omogeneo, è costituito da due strutture "CSER L'ARCOBALENO 1" e "CSER L'ARCOBALENO 2", aventi sede in locali a piano terra, adiacenti, di proprietà comunale e siti in via Machiavelli 2 e 2/B.
2. I locali siti in via Machiavelli 2 (CSER L'ARCOBALENO 1), di cui alle planimetrie allegate, sono così suddivisi:

- Attività comuni, mq 141,37;
- Ufficio, mq 16,00 + mq 6,58;
- Laboratorio di informatica e mantenimento e relativo corridoio d'accesso, mq 8,37 + mq 12,38;
- Laboratorio, mq 46,35;
- Locale sala mensa, mq 33,80;
- Locale sporzionamento, mq 13,51;
- Attività espressive, mq 45,00;
- Locale sala per l'autismo, mq 18,97;
- WC e spogliatoi personale, mq 17,77;
- WC donne e uomini, mq 32,98;
- C.T. (accesso esterno lato nord), mq 16,48;
- Locale autoclave e antincendio (accesso esterno lato nord), mq 8,80.

3. I locali siti in via Machiavelli 2/B (CSER L'Arcobaleno 2), di cui alle planimetrie allegate, sono così suddivisi:

- Ingresso, mq 22,24;
- Sala Multimediale, mq 45,73;
- Laboratorio espressivo e ripostiglio, mq 20,41+2,70;
- Locale attività motoria, mq 56,78;
- Corridoio, mq 77,21;
- Locale cabina elettrica, mq 9,37;
- Locale ceramica e sala teli, mq 66,68;
- Locale relax, mq 50,72;
- Magazzino, mq 24,50;
- Locale zona pranzo, mq 37,12;
- Locale sporzionamento, mq 17,14;
- Ripostiglio, mq 2,91;
- Stanza per l'assistenza fisica degli ospiti, mq 22,00;
- WC uomini e donne, mq 34,95;

4. Le due strutture edilizie di proprietà comunale sono concesse alla Cooperativa aggiudicataria del servizio in comodato d'uso, regolato dall'art. 1803 e seguenti del codice civile.

5. Il **sopralluogo** presso le strutture interessate **è obbligatorio a pena di esclusione** e deve essere prenotato a mezzo fax 0735.794243 o a mezzo posta elettronica all'indirizzo marinellia@san-benedetto-del-tronto.gov.it) e effettuato dal rappresentante legale o suo delegato almeno 5 giorni antecedenti il termine di scadenza previsto per la presentazione della domanda; in caso di R.T.I. il sopralluogo può essere effettuato dal solo soggetto mandatario.

Articolo 8 (Oggetto della gestione del centro)

L'esternalizzazione del servizio consiste nell'affidamento della gestione completa del Centro diurno L'Arcobaleno, comprendente attività educative, riabilitative, di assistenza tutelare, ricreative, ludiche, di laboratorio nonché del servizio mensa (solo pranzo) e della pulizia quotidiana e manutenzione ordinaria delle due sedi ed infine l'assistenza a bordo dei pulmini per il trasporto.

CAPO II - FINALITA' E CARATTERISTICHE FUNZIONALI DEL SERVIZIO

Articolo 9 (Orientamento per l'elaborazione del progetto)

Nello svolgimento delle attività del Centro diurno L'Arcobaleno la Cooperativa è tenuta a rispettare le seguenti linee guida di riferimento relative alla tipologia di servizio "Centro Socio-Educativo e Riabilitativo diurno per disabili", di cui alla Legge regionale n. 20/2002 e al Regolamento regionale n. 1/2004 concernente "Disciplina in materia di autorizzazione delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semi-residenziale" vigenti:

1. le attività svolte nel Centro diurno L'Arcobaleno sono finalizzate a promuovere lo sviluppo dell'autonomia personale e il processo di integrazione sociale dei disabili e si propongono di perseguire i seguenti obiettivi:
 - a) sviluppare e sostenere l'autonomia personale e l'inclusione sociale consentendo ai soggetti assistiti di rimanere nel normale ambiente di vita;

- b) favorire il benessere psico-fisico degli utenti al fine di migliorare la qualità della vita attraverso progetti educativi individualizzati;
 - c) attivare iniziative volte a favorire lo scambio relazionale, la capacità di adattamento, individuando all'interno della programmazione opportune aree di intervento;
 - d) favorire percorsi personali di formazione al lavoro e di supporto all'inserimento lavorativo;
 - e) creare le condizioni di un osmosi tra i centri socio-educativi riabilitativi della rete comunale attraverso attività organizzate su moduli diversificati per gruppi omogenei di utenti in base al livello di autonomia/gravità di ciascuno di essi;
 - f) garantire un punto di riferimento per gli utenti in disagio lieve consentendo una frequenza flessibile e una proposta di attività prevalentemente orientate sul territorio.
2. Sul piano organizzativo, le attività del centro L'Arcobaleno devono necessariamente prevedere:
- a) le modalità organizzative e i criteri gestionali progettati dalla Cooperativa concorrente al fine della realizzazione di tutte le azioni previste nel presente capitolato;
 - b) un piano di formazione e supervisione degli operatori impegnati dalla Cooperativa che in caso di aggiudicazione intende realizzare nel corso della durata dell'affidamento;
 - c) le modalità e gli strumenti di valutazione e di autovalutazione dell'efficienza e efficacia esistenti nell'ambito organizzativo della Cooperativa;
 - d) proposte di attuazione con eventuali interventi migliorativi nel rispetto delle indicazioni del capitolato;
 - e) le modalità organizzative per garantire la continuità delle prestazioni del servizio in caso di assenze di personale;
 - f) i sistemi di controllo della qualità del servizio e la gestione dei reclami degli utenti in funzione di una modifica organizzativa.
3. Le modalità degli interventi, la loro specificazione, con l'indicazione degli orari, devono essere preventivamente portati a conoscenza delle famiglie degli utenti all'atto dell'ammissione al centro.
4. Il Progetto Autismo: il Centro diurno L'Arcobaleno partecipa al progetto "L'Autismo nelle Marche: verso un progetto di vita" approvato con deliberazione di G.R. delle Marche n. 1891 del 28/10/2002, secondo le modalità stabilite con delibera della G.R. n. 1206 del 08/09/2003, e successive disposizioni. Il progetto prevede la presenza di specifico "operatore formato" secondo quanto indicato nelle deliberazioni regionali sopra richiamate. Il Centro diurno L'Arcobaleno è dotato di un'apposita stanza per l'autismo e poiché il suddetto progetto potrà continuare a condizione che permanga la presenza di "operatori formati per l'autismo" ai sensi di quanto previsto dalle deliberazioni regionali di cui sopra, la cooperativa aggiudicataria deve disporre necessariamente di operatori formati per l'autismo ovvero deve assorbire gli operatori formati attualmente in servizio presso il centro. Le ore riabilitative assistenziali aggiuntive fornite dall'operatore formato, nella misura stabilita dalla regione, sono finanziate interamente dalla regione medesima e sono a tutti gli effetti prestazioni ulteriori rispetto a quelle previste per la gestione ordinaria del centro. I corrispettivi per tali prestazioni aggiuntive, comunque indicati nell'importo posto a base di gara, verranno erogati previo verifica da parte degli uffici comunali competenti dell'avvenuto svolgimento del servizio, e dovranno essere fatturati separatamente per consentirne la facile rendicontazione alla Regione Marche. La continuazione del progetto autismo è subordinata al suo finanziamento da parte della Regione Marche e al mantenimento degli utenti nel progetto, così che qualora per qualsiasi motivo il progetto si interrompa, la Cooperativa nulla potrà pretendere o rivendicare nei confronti del Comune.

Articolo 10 **(Soggiorno – nuoto/piscina)**

1. La Cooperativa aggiudicataria è tenuta a organizzare un soggiorno annuale estivo per gli ospiti dei centri diurni "L'Arcobaleno 1" e "L'Arcobaleno 2" con destinazione, periodo e durata concordati annualmente con l'Amministrazione comunale. Tenuto conto delle disponibilità della Banca delle ore del personale di cui al successivo articolo 16 e di eventuali altre risorse, i maggiori costi per la realizzazione del soggiorno saranno sostenuti dall'Amministrazione comunale in aggiunta al corrispettivo contrattuale stabilito, salvo una migliore offerta della Cooperativa in sede di gara. L'Amministrazione comunale definirà annualmente la misura della compartecipazione che dovrà essere versata dai partecipanti al soggiorno. L'Amministrazione comunale si riserva di non realizzare il soggiorno proposto o di provvedere in proprio alla realizzazione dello stesso.
2. La Cooperativa aggiudicataria è tenuta a organizzare un'attività di nuoto/piscina da realizzare nel corso dell'anno per gli ospiti dei centri diurni "L'Arcobaleno 1" e "L'Arcobaleno 2" che ne facciano richiesta, con costi a carico dei partecipanti, salvo una migliore offerta della Cooperativa in sede di gara. L'Amministrazione comunale potrà definire annualmente il proprio contributo per la copertura dei costi del servizio nuoto/piscina al fine della riduzione della compartecipazione degli utenti. L'Amministrazione

comunale si riserva di non realizzare l'attività nuoto/piscina proposta o di provvedere in proprio alla realizzazione della stessa.

Articolo 11 (Residenzialità breve)

L'Amministrazione comunale si riserva la possibilità di realizzare fino a un massimo di 4 posti di residenzialità breve per ogni CSER autorizzato (4+4), per rispondere ai bisogni di residenzialità programmata degli utenti dei due centri. A tale scopo, l'Amministrazione comunale potrà individuare spazi interni o esterni ai due centri, effettuare lavori di adeguamento strutturale, modificare la destinazione degli spazi utilizzati, chiedere la modifica degli orari e delle giornate di apertura, e quant'altro necessario alla realizzazione dei predetti posti di residenzialità breve. La Cooperativa è tenuta a collaborare attivamente con l'Amministrazione definendo un'organizzazione funzionale allo scopo e modificando se necessario l'articolazione degli orari di lavoro del personale. Per la copertura dei costi del personale potranno essere utilizzate le disponibilità della Banca delle ore del personale di cui al successivo articolo 16 o definite altre forme di compensazione. I costi di personale e gli altri costi eccedenti saranno corrisposti dall'Amministrazione in aggiunta al corrispettivo contrattuale stabilito, riservandosi comunque l'Amministrazione di provvedere o integrare in proprio e con personale proprio o personale dipendente da altri soggetti o anche volontario.

Articolo 12 (Coordinatore delle attività dei centri diurni)

1. E' precipuo obiettivo del Comune mantenere, migliorare e uniformare tutte le attività specificate nel presente capitolato sia del Centro diurno L'Arcobaleno che quelle dell'altro centro diurno attivato dal Comune, Centro diurno Biancazzurro, che della COSER Casa Famiglia Biancazzurro, ancorché quest'ultimi siano gestiti da altra Cooperativa, in modo tale da garantire attraverso comuni linee guida fondamentali una sintonia di intenti, di stili operativi e di livelli qualitativi attuati negli anni precedenti.
2. Per il raggiungimento di tale fondamentale obiettivo la Cooperativa affidataria del Centro diurno L'Arcobaleno è tenuta a dotarsi, in costante rapporto di lavoro, di un'unità lavorativa cui affidare, in maniera esclusiva e prevalente e per tutta la durata di affidamento del centro, funzione e compiti di coordinamento delle attività in capo ai centri diurni comunali L'Arcobaleno 1, 2 e Biancazzurro e alla COSER Casa Famiglia Biancazzurro..
3. La metà dell'onere complessivo ed effettivamente sostenuto dalla Cooperativa per il Coordinatore sarà rimborsato, a cadenza mensile posticipata, dalla Cooperativa affidataria dell'altro centro diurno comunale, previa esibizione di distinta delle spese indicanti la retribuzione lorda corrisposta e tutti gli oneri riflessi (contributi assistenziali, previdenziali ed infortunistici e fiscali) a carico del datore di lavoro.
4. Per tutta la durata del rapporto di lavoro il Coordinatore, in piena autonomia decisionale e senza alcuna ingerenza decisionale da parte delle cooperative affidatarie del servizio dei due centri, è deputato ad improntare sistematicamente il governo delle attività dei singoli centri a criteri di efficienza, di efficacia e di buon risultato delle scelte operate, uniformando le attività di ogni singolo centro alla piena attuazione delle linee guida di operatività di ciascuno di essi come indicate al precedente art. 9 del presente capitolato.
5. Gli operatori del centro sono messi a disposizione funzionale del Coordinatore che, tenuto conto delle mansioni e del numero della ore settimanali risultanti dal contratto di lavoro, provvede al loro migliore impiego disponendo, se del caso, ordini di servizio, interscambi, sostituzioni e altre disposizioni finalizzate ad assicurare la migliore funzionalità del centro.
6. In particolare, le funzioni attribuite al Coordinatore responsabile sono le seguenti:
 - a) garantire funzionalità, adattabilità ed immediatezza degli interventi;
 - b) tenuta della documentazione che norme e contratto prevedano dover essere reperibili nella struttura;
 - c) programmazione del lavoro di tutti gli operatori ed organizzazione delle attività del centro di cui deve verificare l'esatta esecuzione delle attività specificate ai precedenti art. 8 e 9 del presente capitolato;
 - d) tenere rapporti con le famiglie degli utenti, per l'acquisizione di indicazioni, propositi, suggerimenti per la migliore permanenza nel centro degli stessi;
 - e) cura i rapporti con gli uffici comunali;
 - f) svolge funzioni di raccordo e integrazione con i servizi territoriali;
 - g) svolge il medesimo ruolo anche per l'altro centro diurno comunale (CSER Biancazzurro) e per la struttura residenziale ("Casa Famiglia Biancazzurro").
7. Al termine di ciascun bimestre il Coordinatore è tenuto a rimettere al Settore comunale competente e alle rispettive cooperative affidatarie dei due centri, una dettagliata relazione dell'attività svolta nel bimestre precedente, le eventuali disfunzioni con indicazione dei motivi e delle cause che le hanno originate, nonché

le proposte per il miglioramento delle attività in capo a ciascun centro. E' in facoltà del settore comunale competente richiedere, in qualsiasi momento, al Coordinatore notizie ed informazioni circa l'andamento del servizio o presunte irregolarità o disfunzioni delle quali il settore comunale competente sia venuto a conoscenza.

8. In caso di insorgenza di disparità di vedute, disappunti ovvero non condivisione dell'operato e delle scelte del Coordinatore da parte della Cooperativa affidataria del centro diurno, la questione sarà rimessa alla valutazione del settore comunale competente che, sentiti gli interessati e valutate le questioni insorte, decide in modo inappellabile motivando.

9. Rientra tra i compiti del Coordinatore costituire in ciascun centro comunale un punto di riferimento per gli utenti in disagio lieve consentendo loro una frequenza flessibile e una proposta di attività prevalentemente orientata sul territorio, avvalendosi anche di associazioni e/o operatori del volontariato e/o volontari del servizio civile nazionale.

10. Su proposta del Coordinatore la Cooperativa affidataria del Centro diurno L'Arcobaleno è tenuta a garantire spazi operativi denominati "struttura aperta", per gli utenti in disagio lieve, in grado di accogliere ulteriori richieste oltre al limite numerico indicato al precedente art. 3, comma 5, senza oneri economici aggiuntivi a carico del Comune, per tempi giornalieri limitati e finalizzati alla frequenza per lo svolgimento di attività specifiche sulla base di esigenze che si possono verificare in base agli effettivi bisogni degli utenti (il numero di utenti da accogliere sarà concordato tra il Comune e la Cooperativa affidataria, in relazione alle caratteristiche di gravità e grado di autonomia degli utenti richiedenti e comunque non deve essere inferiore a tre posti).

Articolo 13

(Disciplina e modalità di ammissione e permanenza nel centro)

1. L'accesso al Centro diurno L'Arcobaleno è determinato in base a valutazione multidisciplinare del bisogno ed al percorso educativo-riabilitativo definito congiuntamente ed in modo integrato dai servizi sociali e sanitari, in particolare attraverso la valutazione dell'UVD Integrata Disabili, d'ora in poi denominata UVD, istituita con deliberazione della G.C. n. 59 del 20/02/2007.

2. L'UVD sulla base delle segnalazioni provenienti dai diversi settori dei servizi operanti sul territorio o dalla richiesta della famiglia, formula la sintesi del percorso valutativo che viene riportata nel progetto educativo-riabilitativo personalizzato (PEP). Le proposte scaturite dalla valutazione finale divengono operative previa discussione e accettazione da parte del diretto interessato e/o dei suoi familiari. La Cooperativa è tenuta a nominare un responsabile del caso cui viene affidato il compito di farsi garante dell'attuazione degli interventi previsti nel progetto individualizzato (PEP).

3. L'ammissione al centro è inoltre subordinata alla sottoscrizione da parte dell'utente o della famiglia dell'accettazione delle norme del regolamento comunale e alla presentazione al Comune di domanda di frequenza del centro su fac-simile disponibile presso il Settore competente del Comune medesimo.

4. I soggetti non residenti nel Comune di San Benedetto del Tronto devono presentare domanda al Comune di residenza, il quale inoltra formalmente la richiesta al Comune capofila.

5. In ogni caso per l'assegnazione dei posti all'interno del centro è data priorità alle persone con disabilità residenti nel Comune di San Benedetto del Tronto e a seguire a quelli residenti nei comuni appartenenti alla rete intercomunale dei servizi e a quelli residenti nei comuni della Regione Marche non aderenti alla rete, infine ai comuni fuori regione.

6. I primi tre mesi di inserimento sono da considerarsi di prova. Superati gli stessi e in assenza di problematiche tali da pregiudicare la buona convivenza dell'utente con l'ambiente del centro ne è proposta l'ammissione definitiva.

Articolo 14

(Modalità di dimissioni)

1. La dimissione dal centro diurno L'Arcobaleno, su proposta del Coordinatore dei centri, è valutata dall'UVD in base ai seguenti criteri:

- a) autonomia;
- b) regressione e/o aggravamento;
- c) incompatibilità ambientale.

2. Nei casi sopra indicati è individuato dall'UVD, in collaborazione con i servizi comunali e territoriali, un percorso alternativo per l'utente.

3. La dimissione volontaria dal Centro socio educativo riabilitativo diurno da parte di un utente deve essere comunicata (da parte del Comune di residenza se trattasi di utente non residente a San Benedetto del

Tronto) al Comune di San Benedetto del Tronto, con almeno 30 (trenta) giorni di anticipo rispetto al mese a partire dal quale l'utente non intende frequentare.

4. Ogni dimissione temporanea deve altresì essere comunicata al Comune di San Benedetto del Tronto con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo rispetto al mese che non si intende frequentare e con l'indicazione esatta del periodo di assenza nonché della motivazione.

CAPO III - PERSONALE

Articolo 15

(Figure professionali in servizio presso il Centro)

1. In caso di numero di utenti da 26 a 32 il personale in servizio presso il Centro diurno "L'Arcobaleno", deve comprendere, almeno, le seguenti figure professionali:

a) n. 1 Coordinatore responsabile (Categoria E2 CCNL Cooperative sociali), per n. 18 ore settimanali, in possesso dei requisiti indicati nel Regolamento regionale n. 1/2004 "Disciplina in materia di autorizzazione delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale" e successive modificazioni e integrazioni. Il Coordinatore è nominato dalla Cooperativa aggiudicataria delle attività svolte presso il Centro diurno L'Arcobaleno. L'Amministrazione comunale si riserva la supervisione delle funzioni svolte dal Coordinatore attraverso il Settore competente.

b) Personale educativo e riabilitativo.

Il personale educativo deve avere età superiore ai 18 anni, ed essere in possesso dei requisiti indicati nel Regolamento regionale n. 1/2004 "Disciplina in materia di autorizzazione delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semi-residenziale" e successive modificazioni e integrazioni, ed è costituito dalle seguenti figure:

- n. 2 Educatori con titolo (Categoria D2 CCNL Cooperative sociali), 38 ore settimanali cadauno;
- n. 7 Educatori senza titolo (Categoria D1 CCNL Cooperative sociali), 38 ore settimanali cadauno;
- n. 1 Educatore – operatore attività motorie (Categoria D1 CCNL Cooperative sociali), 24 ore settimanali;
- n. 1 Educatore – attività manuali ed espressive (con esperienza e capacità nella lavorazione della ceramica, essendo dotato il centro di un laboratorio attrezzato per tali attività) (Categoria D1 CCNL Cooperative sociali), 38 ore settimanali.

Le funzioni attribuite al personale educativo riabilitativo sono in particolar modo:

- attuazione, di concerto con il Coordinatore, del piano educativo personalizzato (PEP);
- gestione e verifica di interventi educativi mirati al recupero ed allo sviluppo delle potenzialità dei soggetti anche attraverso attività fisica e di laboratorio;
- progettazione, organizzazione gestione delle proprie attività professionali all'interno della struttura in modo coordinato con le altre figure professionali;
- gestione della quotidianità emergente del rapporto educativo attraverso la presa in carico diretta della persona nell'ambito del piano educativo individualizzato;
- attività di laboratorio, comunicazione e socializzazione;
- mantenimento/potenziamento delle capacità manuali degli utenti attraverso iniziative quali musicoterapica, disegno, pittura, canto, ballo, giardinaggio ecc.;
- riabilitazione fisica e cognitiva.

c) Personale socio-sanitario

Il personale socio-sanitario ha compiti assistenziali: esso deve assicurare funzioni tutelari e di supporto al personale educativo-riabilitativo.

Il personale socio-sanitario è costituito da n. 2 operatori socio-sanitari (OSS), (Categoria C2 CCNL Cooperative sociali), 38 ore settimanali cadauno, tenuti a garantire le seguenti attività socio-assistenziali e tutelari:

- Cura della persona
- Sorveglianza e assistenza
- Attività della vita quotidiana
- Assistenza nelle attività di socializzazione
- Fornitura pasti
- Somministrazione dei farmaci preparati dal personale infermieristico.

d) Personale sanitario

E' previsto l'utilizzo di n. 1 infermiere professionale (Categoria D2 CCNL Cooperative sociali) per n. 3 ore settimanali (di norma 1/2 ora al giorno) che, ove richiesto, si occuperà ad inizio giornata di preparare i farmaci da somministrare agli utenti secondo prescrizione medica.

e) Personale ausiliario: n. 1 assistente di bordo.

E' previsto l'utilizzo di n. 1 assistente di bordo (Categoria B1 CCNL Cooperative sociali) per n. 30 ore settimanali. A tale personale compete svolgere il servizio di assistenza al trasporto degli utenti del Centro diurno L'Arcobaleno, effettuato con mezzi ed autisti del Comune.

Il servizio di che trattasi è svolto anche al di fuori dell'orario effettivo di apertura del Centro.

Tale servizio, effettuato unitariamente anche per il centro diurno Biancazzurro, nonché per gli alunni disabili che frequentano le scuole del territorio e per le persone disabili e anziane che devono recarsi presso il centro di riabilitazione convenzionato S. Stefano, sede di San Benedetto del Tronto, comprende:

- assistenza ospiti del centro diurno L'Arcobaleno, da e per il proprio domicilio;
- assistenza degli alunni in situazione di handicap dal proprio domicilio a scuola e ritorno;
- assistenza persone in situazione di handicap ed anziani da e presso il centro di riabilitazione convenzionato S. Stefano, sede di San Benedetto del Tronto.

Collabora nello svolgimento di tale servizio anche un secondo assistente di bordo messo a disposizione dal centro diurno Biancazzurro, con il quale il Coordinatore dei centri diurni comunali concerta l'organizzazione oraria del servizio e l'incidenza economica dei costi afferenti ciascun centro diurno.

Progetto Autismo: oltre al predetto personale è prevista la presenza di educatori formati per l'autismo (10 ore settimanali per n. 5 utenti con diagnosi di autismo), secondo quanto previsto dal precedente art. 9, comma 4.

2. In caso di un numero di utenti da 18 a 25 il personale in servizio presso il Centro diurno L'Arcobaleno sarà diminuito di tre educatori a tempo pieno con rideterminazione del corrispettivo annuo in misura corrispondente ai minori costi di detti operatori nonché delle altre spese di gestione.

3. Qualora il numero degli utenti scenda sotto i 18 e il Comune intenda mantenere in funzione il centro diurno, sarà concordato con la Cooperativa la riduzione proporzionale del numero degli operatori e delle altre spese di gestione.

Articolo 16 (Banca delle ore del personale)

Il personale assegnato stabilmente a prestare servizio presso il centro diurno L'Arcobaleno deve essere sostituito in caso di assenza per ferie o malattia. Nel caso in cui il Coordinatore del centro, in relazione al numero e alle caratteristiche degli utenti frequentanti la struttura, ritenesse la sostituzione non necessaria, le ore di servizio non prestate sono contabilizzate mensilmente, non tenendo conto delle categorie di appartenenza del personale, e costituiscono un apposito fondo (Banca delle ore del personale) a disposizione per le attività del centro. L'utilizzo di tali ore è riprogrammato dal Coordinatore del centro in accordo con la Cooperativa e con il Settore comunale competente, per progetti di continuità assistenziale a domicilio o di residenzialità breve (se attivati), per la realizzazione di nuove attività (soggiorni e visite guidate, per la partecipazione ad eventi e ad altre attività anche interne), per l'incremento di singole attività del servizio (es. assistenza trasporto) o per l'incremento dell'intensità assistenziale in attività programmate ove necessario. Non sono dovute compensazioni, né in aumento né in diminuzione, per l'utilizzo di ore derivanti dalle diverse categorie professionali. Il fondo deve estinguersi di norma annualmente (30/06), e comunque in caso di riporti a nuovo deve estinguersi entro la scadenza del contratto di affidamento del servizio. Il Coordinatore è responsabile della formazione, della tenuta e dell'utilizzo della Banca delle ore del personale.

Articolo 17 (Qualità e comportamenti degli operatori)

1. Gli operatori in servizio presso il Centro diurno L'Arcobaleno, di età compresa tra i 18 e i 65 anni, idoneo al lavoro assegnato per capacità fisiche e per qualificazione professionale devono essere in possesso delle certificazioni sanitarie previste dalle norme in vigore disponibili sul posto di lavoro.

2. Il personale ivi addetto deve mantenere un comportamento decoroso ed irreprensibile, di provata serietà e correttezza, garantendo riservatezza assoluta relativamente a tutto ciò di cui viene a conoscenza nel rapporto con gli utenti, in piena osservanza con le attuali leggi sulla privacy e fornendo collaborazione sia nei riguardi con gli altri operatori che lavorano nel centro che verso gli utenti.

3. La Cooperativa dovrà fornire agli operatori tutti i materiali e dispositivi di tutela e protezione individuale da rischi professionali in ottemperanza a quanto disposto dal decreto Lgs. 81/2008.

4. La Cooperativa è tenuta a programmare attività di aggiornamento e formazione per il personale utilizzato. Sono a carico della Cooperativa i corsi e gli aggiornamenti del personale in base al decreto Lgs. 81/2008 e a darne comunicazione al Settore comunale competente.

5. Il Comune, tramite il competente Settore, si riserva la facoltà di chiedere l'allontanamento dal centro del personale addetto che durante l'orario di lavoro, o anche fuori di esso, si intrattiene indebitamente con gli ospiti, o fornisce agli stessi pareri, impressioni, giudizi o notizie sul restante personale, sulle terapie o che

tenga comunque un comportamento non corretto con gli altri operatori, con gli utenti, con i familiari e con la stessa Amministrazione comunale.

6. La Cooperativa presenta al competente settore comunale sin dall'inizio della gestione, il progetto organizzativo, conforme a quello presentato in sede di gara, indicante l'elenco degli operatori e loro turnazione per ogni macro area di attività.

Articolo 18 (Obblighi della Cooperativa inerenti gli operatori)

1. Prima dell'inizio del servizio, la Cooperativa consegna al settore comunale competente una dichiarazione resa dal legale rappresentate, con la quale attesta per ogni singolo operatore il possesso delle certificazioni necessarie per la funzione assegnata e l'immunità dello stesso da condanne penali e/o carichi penali pendenti.

2. Su richiesta del settore comunale competente, la Cooperativa è tenuta ad adeguare il numero degli operatori e/o delle ore impegnate nel servizio proporzionalmente all'aumento o alla diminuzione del numero degli utenti anche al fine del rispetto dei rapporti utenti/operatori previsti dalla normativa regionale di riferimento (LR 20/2002 e Reg. reg.le 1/2004). La Cooperativa medesima è tenuta a garantire i servizi richiesti, impegnandosi a sostituire gli operatori che per qualunque motivo risultassero assenti dal servizio, con altro personale in possesso degli stessi requisiti, salvo si verifichi il caso previsto dal precedente art. 16. Le eventuali sostituzioni per malattia o assenze programmate dovranno essere comunicate al competente settore comunale competente.

3. E' fatto obbligo alla Cooperativa di applicare ai lavoratori dipendenti e ai soci dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di Settore e dagli accordi locali integrativi vigenti, con applicazione delle tabelle dei costi di cui alla Legge 327/2000, depositate presso il Ministero del Lavoro.

4. La Cooperativa solleva il Comune da qualsiasi obbligo e responsabilità inerenti il regolare pagamento delle retribuzioni e il versamento alle scadenze di legge dei contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, ed in genere l'osservanza di tutti gli obblighi risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendone a proprio carico tutti gli oneri relativi. In riferimento alla regolarità retributiva la Cooperativa deve consegnare semestralmente al Dirigente del servizio, idonea documentazione da cui risulti l'applicazione integrale del contratto di lavoro, anche sotto forma di autocertificazione come previsto dalla D.G.R. 879/2004. In riferimento alla regolarità contributiva, si provvederà all'acquisizione d'ufficio dei documenti unici di regolarità contributiva (DURC) ai sensi dell'art. 16 bis, comma 10, della L. 28.01.2009, n. 22 secondo le periodicità previste dalla normativa vigente. A richiesta, la Cooperativa è tenuta a produrre al Settore competente copia delle buste paga del personale utilizzato presso il centro diurno.

5. La mancata applicazione dei contratti di lavoro, come sopra richiamati, la violazione di norme, il mancato pagamento dei salari mensili o il mancato versamento dei contributi previdenziali o assicurativi, per qualsiasi ragione, è motivo di rescissione del contratto di affidamento del servizio. In tal caso il Comune, dopo aver provveduto ad incamerare il deposito cauzionale, si riserva la facoltà di tutelare i propri interessi nelle sedi competenti.

6. La Cooperativa è obbligata a presentare al competente Settore competente, sin dall'inizio della gestione, il piano delle misure di sicurezza fisica dei lavoratori relativamente ai procedimenti ed alle cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità del personale addetto ai lavori ed ai terzi, nonché per evitare danni ai beni della struttura. Resta inteso che la Cooperativa è sempre l'unica e diretta responsabile di eventuali omissioni e conseguenze e che a tale scopo dovrà nominare un responsabile della sicurezza antinfortunistica ai sensi della normativa contenuta nel decreto legislativo 81/2008.

7. La Cooperativa deve fornire agli operatori tutti i materiali e i dispositivi di tutela e protezione individuale da rischi professionali in ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs. 81/08. Sono a carico della Cooperativa i corsi di formazione e aggiornamento del personale in base alla D.Lgs. 81/08.

8. Il personale di servizio dovrà mantenere un comportamento riguardoso e corretto, garantendo riservatezza assoluta relativamente a tutto ciò di cui venisse a conoscenza nel rapporto con gli utenti, in piena osservanza dell'attuale legge sulla privacy e successive modifiche e integrazioni.

CAPO IV - GESTIONE DEL CENTRO

Articolo 19 (Gestione del centro diurno)

1. La Cooperativa provvede alle attività inerenti il centro diurno L'Arcobaleno con proprio personale, come specificato all'articolo 13 .
2. E' vietato subappaltare il servizio ad eccezione della fornitura del pasto giornaliero e della pulizia dei locali di entrambi le strutture. In caso di subappalto delle predette attività si applica l'art. 118 del D.Lgs. 163/2006. L'offerente dovrà indicare nell'offerta presentata la volontà di subappaltare una o tutte e due le predette attività e l'importo offerto corrispondente ad ognuna di esse. E' fatto obbligo alla Cooperativa di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, la stazione appaltante sospenderà il successivo pagamento a favore della Cooperativa.
3. La Cooperativa è tenuta alla fornitura e somministrazione del pasto giornaliero rispettando quanto previsto dalla legge in materia di preparazione e distribuzione degli alimenti.
4. La Cooperativa è tenuta alla pulizia, igienizzazione, sanificazione e riordino degli spazi individuali e collettivi di tutti i locali che costituiscono il centro dati in comodato d'uso per tutta la durata di affidamento, nel rispetto degli standard d'uso e nell'attuazione delle normative di riferimento.
5. Il Settore comunale competente si riserva la facoltà di effettuare o fare effettuare in qualsiasi momento e senza preavviso controlli per verificare l'igiene dei locali presso il luogo di distribuzione dei pasti mediante prelievo di campioni da far analizzare presso laboratori di propria fiducia.
6. Fermo restando le giornate di chiusura programmata, la Cooperativa deve assicurare la continuità dell'apertura del Centro diurno L'Arcobaleno e lo svolgimento puntuale di tutte le attività specificate nel presente capitolato.
7. In caso di difficoltà oggettive, la Cooperativa dovrà adoperarsi attivamente per la ricerca di soluzioni alternative per evitare l'interruzione delle attività del centro e disagi agli ospiti, nel rispetto della normativa di legge sugli scioperi del personale.

Articolo 20 (Interruzione del servizio)

1. Le prestazioni previste dal presente capitolato sono considerate a tutti gli effetti servizi di pubblico interesse e per nessuna ragione potranno essere sospese o abbandonate, nemmeno durante eventuali contestazioni tra le parti.
2. All'interruzione del servizio conseguono le relative responsabilità di qualsiasi natura.
3. Alla scadenza naturale del contratto la Cooperativa proseguirà il servizio fino alla piena operatività del subentrante.

Articolo 21 (Durata di affidamento del centro diurno)

1. La durata dell' affidamento del centro diurno L'Arcobaleno è di anni 4 (quattro) dal 01/07/2013 al 30/06/2017.
2. Alla scadenza della gestione è facoltà dell'Amministrazione comunale rinnovare per un ulteriore periodo di 2 (due) anni, dal 01/07/2017 al 30/06/2019, il contratto qualora la normativa vigente lo consenta e sempre che il contratto abbia avuto regolare esecuzione;
3. Nel caso in cui alla scadenza della gestione del servizio il Comune non avesse perfezionata o conclusa la procedura di gara per il riaffidamento del servizio medesimo, la Cooperativa è tenuta, previa comunicazione del Comune, alla prosecuzione della gestione alle condizioni del contratto in atto per il periodo di tempo necessario a concludere il procedimento di esternalizzazione.
4. E' facoltà dell'Amministrazione comunale recedere dal contratto nel caso di riduzione degli utenti in numero inferiore a 18.

Articolo 22 (Pagamento del corrispettivo dovuto)

1. Il corrispettivo dovuto dal Comune alla Cooperativa per il puntuale svolgimento di tutte le attività specificate nel presente capitolato, è corrispondente a quello offerto in sede di gara dalla Cooperativa aggiudicataria del servizio.
2. Il pagamento del corrispettivo avverrà mediante rate mensili posticipate entro e non oltre 30 giorni dalla presentazione di regolare fattura, previa verifica di conformità delle prestazioni effettuate, intermini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, da parte del direttore dell'esecuzione. La Cooperativa è tenuta a predisporre assieme al documento di fatturazione:

- un prospetto riepilogativo mensile contenente l'indicazione delle ore effettivamente svolte dal personale, distinte per ciascuna figura professionale;
- un prospetto riepilogativo mensile indicante le presenze degli utenti.

Il corrispettivo relativo al Progetto Autismo, ex precedente articolo 9, comma 4, dovranno essere fatturati separatamente per consentirne la facile rendicontazione alla Regione Marche.

L'Amministrazione comunale, a seguito della verifica di conformità delle prestazioni effettuate, procede al pagamento delle prestazioni effettivamente realizzate in base alla fatturazione, tenendo conto della ritenuta dello 0,5% di cui all'art. 4 comma 3 del DPR 207/2010. Le ritenute effettuate nel corso dell'esecuzione del contratto saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte dell'Amministrazione comunale del certificato di verifica di conformità definitiva, previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. In caso di presentazione di fattura irregolare da parte della Cooperativa, il pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione della stessa da parte dell'Amministrazione comunale. La liquidazione dei corrispettivi avverrà previo controllo, da parte dell'Amministrazione comunale, del versamento dei contributi assicurativi e previdenziali da parte della Cooperativa.

3. Con tale corrispettivo la Cooperativa s'intende compensata di qualsiasi pretesa verso il Comune per le attività prestate nel centro diurno, senza alcun diritto a nuovi e maggiori compensi.

4. In caso di presenza sistematica nel Centro diurno L'Arcobaleno di un numero di utenti da 18 a 25 nella determinazione del compenso da corrispondere alla ditta si dovrà tener conto della riduzione degli educatori di n. 3 unità nonché delle altre spese di gestione, secondo quanto previsto nel precedente art. 15, comma 2.

5. Il compenso annuo quale risultante nel contratto di affidamento del servizio sarà soggetto a revisione annuale ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. 163/2006 a seguito di un'istruttoria condotta sulla base dei dati di cui all'articolo 7, comma 4, lettera c) e comma 5 del D.Lgs. 163/2006. La revisione opererà solo se all'esito dell'istruttoria verrà accertato un effettivo incremento dei prezzi. La prima revisione sarà effettuata con effetto dal 1° luglio 2014.

6. Dal compenso mensilmente dovuto sarà decurtato l'importo della sanzione eventualmente irrogata per irregolarità del servizio regolarmente accertata e notificata.

7. Verificandosi una riduzione degli utenti in numero inferiore a 18 e qualora il Comune intenda mantenere comunque in attività il centro diurno, il corrispettivo annuo contrattualmente stabilito sarà rideterminato proporzionalmente alla riduzione del numero degli operatori e delle altre spese di gestione, con ampia facoltà per l'Amministrazione comunale i ridefinire l'organizzazione e il funzionamento del centro.

Articolo 23

(Oneri ed obblighi diversi a carico della Cooperativa)

1. Oltre agli oneri ed obblighi derivanti da leggi vigenti ed a quelli specificati nelle altre parti del presente capitolato, sono a carico della Cooperativa gli oneri ed obblighi seguenti, dei quali deve tener conto nel formulare la propria offerta:

- a) l'osservanza delle norme per la prevenzione di infortuni e incendi e dei regolamenti di igiene e quant'altro necessario per prevenire ed evitare il verificarsi di incidenti;
- b) l'adozione dei provvedimenti che riterrà necessari per garantire l'incolumità del personale addetto, degli ospiti e di terzi presenti nella struttura;
- c) l'osservanza dei contratti collettivi di lavoro, delle disposizioni legislative e regolamenti in vigore e di quelle che potranno intervenire nel corso dell'appalto relative all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, le previdenze per la disoccupazione involontaria, l'invalidità e la vecchiaia, nonché il pagamento di ogni contributo, assegni familiari, indennità di liquidazione, licenziamento e di ogni altro contributo e di indennità previsti dalla legislazione vigente e da sue successive modificazioni ed integrazioni;
- d) spese di gare e di contratto, di bollo, di registro, di scritturazione e copia nonché tutte le altre tasse e le imposte presenti e future inerenti ed emergenti dal servizio;
- e) osservanza delle norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza sul lavoro contenute del Decreto Lg.vo n. 81 del 2008 e s.m.i.;
- f) restando invariate l'organizzazione e le attività oggetto dell'appalto così come descritte nel presente capitolato, trova integrale applicazione l'art. 37, lett. b, del C.C.N.L. delle Cooperative Sociali, il quale obbliga l'impresa subentrante ad assumere, nei modi e condizioni previste da leggi vigenti, ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro da parte dell'impresa cessante, il personale già in forza sull'appalto. Le imprese interessate prenderanno preventivi accordi per effettuare il passaggio diretto delle lavoratrici e dei lavoratori addetti all'appalto alle dipendenze dell'impresa subentrante.

Articolo 24

(Rispetto della normativa prevista dal Decreto Lgs 81/2008)

1. La Cooperativa aggiudicataria è obbligata a presentare al Settore comunale competente, sin dall'inizio della gestione, il piano delle misure di sicurezza dei lavoratori relativamente ai procedimenti ed alle cautele necessarie per garantire l'incolumità e la salute degli utenti che usufruiscono del servizio e del personale addetto ai lavori. Resta inteso che la Cooperativa aggiudicataria è sempre l'unica e diretta responsabile di eventuali omissioni e negligenze relative a quanto riportato al precedente capoverso. Risulta chiaro che la ditta aggiudicataria dovrà svolgere il servizio nel pieno rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 relativamente a sicurezza sui luoghi di lavoro e dalla vigente normativa in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati. (legge 125/2001); in particolare dovrà comunicare il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del medico competente oltre, su richiesta, a mettere a disposizione della stazione appaltante tutta la documentazione riguardante la corretta applicazione delle suddette normative.
2. La Cooperativa è tenuta, altresì, alla redazione ed aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi, previsto dal decreto leg.vo 81/2008 e s.m.i. ed a fornire ai propri lavoratori, inseriti nel servizio oggetto del presente Capitolato d'oneri, i necessari dispositivi di protezione individuale, nonché adeguata formazione, informazione ed addestramento, oltre all'organizzazione dei servizi ritenuti opportuni per la gestione delle emergenze tra cui figurano l'antincendio e il primo soccorso, anche attraverso la definizione e la prova delle procedure di emergenza ed evacuazione e la garanzia che persone adeguatamente formate alla gestione dell'antincendio e del pronto soccorso siano costantemente presenti durante l'erogazione del servizio, presso tutti i siti oggetto dell'appalto. Tali procedure, ovviamente, dovranno garantire sia gli utenti che il personale coinvolto dall'erogazione del servizio stesso. I documenti di valutazione del rischio eventualmente previsti dalla vigente normativa dovranno essere presenti presso i luoghi di erogazione del servizio.
3. La violazione degli obblighi previsti nel presente articolo, accertata dal Comune e debitamente contestata, sarà considerata quale grave violazione degli obblighi contrattuali e legittimerà la risoluzione dell'affidamento, salva ogni più grave conseguenza di legge.
4. Per l'espletamento del presente appalto sono stati rilevati i rischi da interferenza ai sensi dell'art. 26, comma 3, del d.lgs. n. 81/2008 riportati nel "Documento unico di valutazione da interferenze per la cooperazione e il coordinamento" (DUVRI) allegato al presente capitolato quale parte integrante e sostanziale dello stesso.

Articolo 25 (Controlli e verifiche)

1. Il Comune tramite il settore comunale competente si riserva il diritto di verificare, in qualsiasi momento, la qualità delle prestazioni effettuate e previste, nonché l'osservanza di quanto disposto nel presente Capitolato e nel contratto di aggiudicazione.
2. Il controllo e la verifica costituiscono una facoltà e non un obbligo: la mancata effettuazione del controllo in nessun modo riduce o annulla le eventuali responsabilità della Cooperativa.
3. Il Comune ha la facoltà di accedere in qualunque momento e senza preavviso alcuno alle strutture costituenti il Centro diurno "L'Arcobaleno" per verificare il rispetto di quanto convenuto con la Cooperativa con particolare riferimento agli aspetti qualitativo-gestionali delle prestazioni erogate.
4. Per ogni servizio previsto dal presente Capitolato non correttamente erogato e non garantito, accertato e contestato per iscritto, il Comune potrà applicare a carico della Cooperativa la sanzione prevista all'art. 31, comma 2, del presente Capitolato.

Articolo 26 (Organismo consultivo, di vigilanza e di partecipazione sociale - commissioni)

1. Al fine di migliorare e garantire il buon andamento del Centro diurno "L'Arcobaleno" la Cooperativa è tenuta, per tutta la durata di affidamento del servizio, ad avvalersi dell'Organismo consultivo, di vigilanza e di partecipazione sociale istituito con Deliberazione di Giunta Comunale n. 340 del 25/10/2007, nel quale siano presenti rappresentanti delle famiglie degli utenti, degli operatori, del settore comunale competente e della Cooperativa, avente funzione propositiva, di suggerimento ed espressione di pareri per la gestione e l'ottimizzazione dei centri diurni, senza alcuna ingerenza nelle scelte gestionali che permangono in capo e sotto la responsabilità della Cooperativa. Le funzioni consultive e di vigilanza di detto organismo sono disciplinate dall'Amministrazione comunale.
2. L'Amministrazione comunale si riserva inoltre la facoltà di istituire apposite commissioni formate da soggetti sia interni che esterni o anche da familiari di utenti, aventi finalità di proposta, controllo, verifica e valutazione del servizio nel complesso, ovvero relativamente a singole attività ovvero relativamente ai risultati socio-educativi riabilitativi raggiunti, complessivamente ovvero, sempre in accordo con la famiglia

interessata, anche per singolo utente e, comunque, sempre senza che tali attività interferiscano con le attività del centro e mai in sostituzione degli organismi tecnici di valutazione e verifica previsti dalla normativa regionale. La Cooperativa e il personale del centro sono tenuti a collaborare con tali commissioni, a garantire loro le informazioni richieste, conformemente alle finalità indicate dall'Amministrazione comunale nell'atto di istituzione della commissione e nel rispetto della normativa sulla privacy degli utenti, e a consentire alle stesse commissioni l'accesso alla struttura durante gli orari di apertura e l'accesso alle attività svolte all'esterno.

3. Le relazioni di detti organismi saranno oggetto di autonoma valutazione dell'Amministrazione comunale.

CAPO V - MANUTENZIONE DEL CENTRO "L'ARCOBALENO"

Articolo 27

(Concessione in comodato d'uso delle strutture sede del Centro diurno "L'Arcobaleno")

Entrambe le strutture comunali, costituenti il CSER L'Arcobaleno 1 e il CSER L'Arcobaleno 2, di proprietà del Comune, sono date temporaneamente in comodato d'uso gratuito alla Cooperativa per l'utilizzo conforme alla sua destinazione. Il Comune e la Cooperativa hanno facoltà in ogni momento di modificare le opere esistenti e di acquistare nuove attrezzature o arredi, in accordo tra loro, ai fini di erogare un livello di assistenza adeguato alle esigenze degli ospiti per il miglioramento del servizio. In modo particolare spetterà alla Cooperativa il compito di dotarsi, oltre a quanto fornito dal Comune, delle attrezzature e degli strumenti ritenuti indispensabili ai fini di garantire un livello di assistenza ottimale a soddisfare le esigenze degli utenti non autosufficienti o parzialmente tali, e di completare gli arredi laddove necessari.

All'inizio dell'affidamento del servizio, tra il Comune e la Cooperativa sarà redatto in contraddittorio, apposito verbale di inventario in duplice copia, nel quale dovranno anche essere riportati attrezzi, mobili, ecc. esistenti all'inizio della gestione; tale inventario dovrà essere tenuto sempre aggiornato allorché si verificano acquisti di attrezzature stabili, preventivamente autorizzate, finalizzate al miglioramento del servizio.

La Cooperativa è responsabile della custodia di ogni bene di proprietà del Comune esistente nella struttura. Il Comune si riserva la facoltà di verificare in ogni momento e senza preavviso lo stato di quanto affidato. Di eventuali danni agli impianti, agli attrezzi, ai mobili e ai fabbricati causati da un non corretto uso da parte degli utenti è responsabile la Cooperativa. Alla scadenza della gestione la Cooperativa è tenuta a riconsegnare al Comune le strutture edilizie e tutte le attrezzature affidate od eventualmente sostituite mediante verbale di consegna in duplice copia da redigersi in contraddittorio in presenza di entrambe le parti.

Articolo 28

(Manutenzione straordinarie ed autorizzazioni di scopo)

1. Sono a totale carico del Comune:

- a) le spese per la manutenzione straordinaria dell'immobile;
- b) le spese per la manutenzione straordinaria degli impianti;
- c) le imposte sull'immobile;
- d) la spesa per la sostituzione degli estintori.

Sono inoltre a carico del Comune i tributi la cui base imponibile attiene alla proprietà.

E' fatto obbligo alla Cooperativa segnalare in forma scritta al settore comunale competente gli eventuali interventi straordinari che si rendessero necessari ed urgenti per mantenere in efficienza la struttura e per la buona conservazione dell'immobile e delle attrezzature.

Il Comune dovrà consegnare la struttura munita delle certificazioni a norma di legge.

E' compito del Comune la richiesta e aggiornamento delle autorizzazioni al funzionamento delle strutture ai sensi della LR 20/2002.

E' compito della Cooperativa provvedere alla richiesta/voltura/aggiornamento della DIA alimentare e degli altri adempimenti relativi alla gestione alimentare-sanitaria previsti dalle vigenti disposizioni normative.

Articolo 29

(Manutenzioni ordinarie)

1. Sono a totale carico della Cooperativa sostenendo le relative spese:

- la verifica, il controllo e la ricarica estintori, idranti e sistemi antincendio;
- la verifica dell'impianto di messa a terra;
- la manutenzione impianto termico e l'analisi della combustione;
- la verifica degli impianti idro-termo-sanitario;

- la manutenzione degli impianti elettrici interno ed esterno, telefonico, parafulmine e Tv;
- la manutenzione dell'impianto rilevazione antincendio;
- la manutenzione degli impianti idrico e sanitario;
- i lavori, le forniture e gli acquisti necessari a consentire l'ordinario funzionamento della struttura ed il suo esercizio;
- la gestione della struttura ed in particolare le spese di riscaldamento, di produzione acqua calda, la bolletta telefonica, la bolletta dell'energia elettrica, le spese di manutenzione ordinaria della struttura, manutenzione aree verdi, spese di acqua, depurazione, fognature ecc.;
- la manutenzione ordinaria della rete di fognatura compresa la disotturazione di pozzetti e delle condotte;
- le periodiche pulizie delle fosse settiche da parte delle ditte specializzate (autospurgo);
- il vitto degli ospiti, le spese per i materiali igienico sanitari, ecc.;
- tutto ciò che concerne la gestione e il funzionamento del centro diurno per gli usi a cui è adibito, inclusa la sua sorveglianza, i servizi amministrativi di vario tipo, le assicurazioni per ogni rischio connesso con la gestione della struttura, ovviamente estese agli utenti, a terzi e al personale, con sollevamento del Comune da qualsiasi responsabilità diretta e indiretta anche a causa di irregolare funzionamento degli impianti;
- servizio di disinfestazione, compresa la fornitura del materiale necessario all'espletamento di tale servizio;
- ordinaria manutenzione attrezzature e arredi, compresa la sostituzione in caso di rottura o deterioramento;
- gli oneri comunque derivanti dal rispetto di tutte le norme antinfortunistiche vigenti o successivamente intervenute nella vigenza del contratto per l'incolunità del personale utilizzato nell'espletamento del servizio;
- manutenzione e sostituzione di serrature, ordinaria di infissi e serrande, sostituzione vetri;
- la tinteggiatura di pareti e soffitti.

2. Nessun indennizzo sarà dovuto dal Comune alla Cooperativa qualora l'immobile si renda inagibile in conseguenza di qualsivoglia motivo per un periodo non superiore a mesi uno anche se in dipendenza di fattori che possano interessare il Comune. Qualora l'inagibilità si protragga la Cooperativa potrà richiedere un risarcimento per il periodo eccedente il mese solo nel caso in cui il fatto derivi da colpa grave del Comune.

3. Sono esclusi gli eventi imputabili a forza maggiore o caso fortuito.

4. In caso di inagibilità per qualsivoglia motivo la durata del contratto si intenderà prorogata di tanti giorni o mesi quanto è durata l'inagibilità.

5. A salvaguardia dell'integrità patrimoniale della struttura data in uso, il gestore del servizio al momento della stipula del contratto dovrà esibire copia di polizza assicurativa del valore complessivamente assicurato di € 1.440.000,00 (euro un milione quattrocento quarantamila/00) emessa a beneficio del Comune proprietario contro i rischi da incendio dei due fabbricati costituenti il "Centro Diurno "L'Arcobaleno". Tale polizza dovrà avere durata corrispondente al periodo di gestione.

6. Il servizio di pulizia dovrà essere eseguito a perfetta regola d'arte e pertanto i locali dovranno essere sempre in stato di scrupolosa pulizia.

CAPO V - PENALITA', RISOLUZIONE, REVISIONE DEL CONTRATTO, CONTROVERSIE

Articolo 30

(Rilievi dell'Amministrazione Comunale)

1. Il Comune farà pervenire alla Cooperativa, per iscritto, le osservazioni o le eventuali contestazioni rilevate a seguito del controllo e le conseguenti prescrizioni. Entro 8 giorni dal ricevimento della comunicazione, la Cooperativa è tenuta ad ottemperare a tali prescrizioni o a presentare le controdeduzioni, fatto salvo i casi di emergenza per i quali si dovrà provvedere immediatamente.

2. Nell'ipotesi di mancata ottemperanza alle prescrizioni, mancata presentazione di controdeduzioni o qualora le medesime vengano dal Comune ritenute non sufficientemente probanti, questo sarà libero di agire nei modi e nelle sedi che riterrà più opportune per la tutela del servizio e la salvaguardia della salute dei soggetti frequentanti il Centro diurno.

Articolo 31

(Inadempienze)

1. Nel caso di irregolarità nello svolgimento delle attività del servizio in appalto il Comune provvederà a notificare alla Cooperativa i relativi rilievi.
2. A tal fine per ogni rilievo che il Settore competente del Comune definirà lieve è stabilita una clausola penale, ex art. 1382 codice civile, variabile da un importo minimo di € 250,00 ad un importo massimo di € 2.500,00, previa contestazione scritta.
3. Nel caso in cui il Settore competente del Comune dovesse rilevare l'andamento del Centro diurno "L'Arcobaleno" non conforme alle prescrizioni ed indicazioni previste dal presente capitolato, lo stesso contesta l'inadempimento alla Cooperativa, assegnando alla medesima un termine massimo di 15 giorni per fornire le proprie giustificazioni.
4. Qualora, ricevute le giustificazioni, il detto Settore non le ritenesse valide richiama la Cooperativa al rispetto degli obblighi sanciti dalla convenzione ovvero, nei casi più gravi, procede ad una formale diffida fissando un termine entro il quale la stessa deve adeguarsi agli impegni assunti. Trascorso tale termine senza esito positivo, l'Amministrazione pronuncia unilateralmente la risoluzione del contratto ex art. 1453 codice civile, fatto salvo il risarcimento all'eventuale danno ex art. 1223.

Articolo 32 (Risoluzione del contratto)

In caso di inadempimenti gravi o ripetute il Comune potrà risolvere immediatamente il contratto senza che la Cooperativa possa vantare alcuna pretesa o diritto o risarcimento, con esclusione di ogni formalità legale, ritenendosi sufficiente il preavviso di quindici giorni mediante diffida da notificarsi a mezzo lettera raccomandata A.R. nel domicilio eletto dalla Cooperativa; ciò verificandosi la Cooperativa è tenuta, comunque, a proseguire il servizio fino all'inizio del Gestore subentrante.

Il contratto potrà essere immediatamente risolto senza che la Cooperativa possa vantare alcunché nei seguenti casi:

- revoca dell'autorizzazione da parte delle autorità competenti per inadempimenti della Cooperativa;
- fallimento della Cooperativa;
- recidiva, per almeno tre volte nel corso di un anno, nelle inadempimenti relative alla regolare esecuzione del servizio.

Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del contratto, la Cooperativa sarà tenuta al risarcimento di tutti i danni diretti e indiretti ed alle maggiori spese alle quali il Comune dovesse andare incontro per il rimanente periodo contrattuale sia in caso di esercizio diretto che in caso di nuovo appalto del servizio.

Il contratto è invece risolto "ipso facto ed iure" ad insindacabile giudizio del Comune e con semplice comunicazione scritta, nei seguenti casi:

- in casi di subappalto totale o parziale del servizio senza preventiva autorizzazione del Comune;
- in caso di danneggiamento volontario di cose o beni del Comune;
- in caso di divulgazione di notizie e/o documenti relativo allo svolgimento delle attività e/o allo stato degli utenti del servizio;
- in caso di abbandono di fatto del servizio senza giustificato motivo;
- quando incorra in grave e provata indegnità;
- in caso di inadempimento contrattuale che comporti disservizi per il Comune;
- per gravi violazioni degli obblighi contrattuali non sanate dal gestore del servizio nonostante diffide formali del Comune;
- per l'impiego di personale non sufficiente e non idoneo a garantire il livello di efficienza del servizio;
- per indebita riscossione di retta dell'ospite, ovvero di riscossione della pensione per delega dell'ospite o di amministrazione di qualsiasi bene di proprietà dell'ospite anche mediante delega;
- in caso di gravi inadempimenti di prescrizioni legali riguardanti privacy, sicurezza alimentare, sicurezza sul luogo di lavoro.

Qualsiasi danno provocato al patrimonio del Comune in dipendenza del rapporto oggetto dell'appalto comporterà l'obbligo di risarcimento da parte della Cooperativa. Le penali ed il risarcimento danni di cui al presente articolo sono recuperate trattenendo la relativa somma sulla cauzione definitiva fino a concorrenza della somma da recuperare.

Articolo 33 (Facoltà di subentro nella gestione del servizio)

Il Comune si riserva la facoltà di subentrare nella gestione del Centro diurno L'Arcobaleno in qualunque momento in conseguenza o in attuazione di disposizioni nazionali o regionali senza che l'aggiudicatario possa avanzare diritti, pretese o indennizzi di sorta.

Tale facoltà può essere esercitata anche in caso di risoluzione del contratto al verificarsi di una delle condizioni previste nel precedente art. 32 del presente capitolato.

Articolo 34 (Cauzione e assicurazioni)

1. Prima della stipula del contratto la Cooperativa è tenuta
 - a prestare cauzione definitiva nella misura e con le modalità previste dall'art. 113 del D.Lgs 163/2006; si applica altresì l'art. 123 "Cauzione definitiva" del D.P.R. 207/2010;
 - a stipulare una apposita polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per eventuali danni che possono occorrere agli utenti e agli operatori della cooperativa od essere provocati a terzi nello svolgimento delle attività previste nella presente convenzione, con un massimali assicurato di almeno € 1.500.000,00 (euro unmilionecinquecentomila/00) con separato impegno della cooperativa ad esibire annualmente copia della quietanza del premio annuo pagato alla scadenza;
 - a stipulare, in base a quanto previsto dal precedente art. 29, comma 5, un'apposita polizza assicurativa contro i rischi da incendio dei due fabbricati con loro contenuto siti in via Machiavelli 2 (CSER L'Arcobaleno 1) e 2/B (CSER L'Arcobaleno 2), di proprietà del Comune di San Benedetto del Tronto, del valore complessivamente assicurato di € 1.440.000,00 (euro unmilionequattrocentoquarantamila/00).

Articolo 35 (Stipula ed esecuzione del contratto)

1. La stipula del contratto avrà luogo dopo la comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione definitiva e secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni normative.
2. L'Amministrazione comunale potrà chiedere l'esecuzione anticipata del servizio disciplinato dal presente capitolato in pendenza della stipula del contratto e secondo le vigenti disposizioni di legge.
3. Qualsiasi spesa inerente la stipula del contratto per l'affidamento del centro, nessuna eccettuata o esclusa, sarà a carico della Cooperativa.
4. L'Amministrazione comunale prima dell'esecuzione del contratto provvederà a nominare un direttore dell'esecuzione con il compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto. Il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto verrà comunicato tempestivamente alla Cooperativa aggiudicataria.
5. Il Responsabile del procedimento, nei termini di legge, autorizza il direttore dell'esecuzione a dare avvio all'esecuzione della prestazione. L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'aggiudicatario non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.
6. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'appaltatore in fase di esecuzione del contratto se non è disposta dal direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'appaltatore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell'esecuzione.
7. La stazione appaltante può introdurre variazioni al contratto nei seguenti casi:
 - a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
 - b) per cause imprevedute e imprevedibili, accertate dal responsabile del procedimento o per l'intervenuta possibilità di utilizzare risorse non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;
 - c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto;
 - d) nell'esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, entro i limiti e condizioni stabilite dall'art. 311, comma 3 del DPR n. 207/2010;
8. L'appaltatore, nei casi elencati nel precedente articolo, lettere a), b), c), è pertanto tenuto ad eseguire il servizio sia per le maggiori come per le minori quantità, nei limiti di 1/5 del valore contrattuale, senza avere diritto a reclamare, per tale motivo, indennità o compensi di sorta fatta eccezione, in caso di incremento del servizio, del corrispettivo per la maggiore quantità di prestazioni richieste. In questo caso il corrispettivo verrà attribuito alle medesime condizioni contrattuali pattuite per l'intero servizio. Nel caso in cui la variazione superi tale limite, la stazione appaltante procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell'appaltatore.

9. L'esecuzione dell'appalto è soggetto a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto. La verifica di conformità verrà condotta nel corso dell'esecuzione del contratto, trattandosi di appalto di servizio con prestazione continuativa, secondo i criteri di periodicità stabiliti nel contratto. L'amministrazione si riserva di condurre la verifica di conformità nel corso dell'esecuzione in ogni caso in cui ne ravvisi l'opportunità. La verifica di conformità è comunque avviata ad ultimazione della prestazione, entro il termine stabilito dal contratto ed è conclusa, di norma, entro 60 giorni dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali. In caso di prolungamento delle operazioni rispetto al termine indicato, verrà trasmessa formale comunicazione all'appaltatore. La verifica di conformità è effettuata dal direttore dell'esecuzione del contratto, oppure da apposita commissione qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 314, comma 2, secondo le modalità stabilite dal DPR n. 207/2010.

Articolo 36 (Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)

1. La Cooperativa si assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
2. La Cooperativa si impegnerà a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Ascoli Piceno della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Articolo 37 (Inefficacia di clausole e/o patti aggiuntivi)

Nessun eventuale accordo verbale che comporti aggiunte e/o modifiche di qualsiasi specie o natura al contenuto del contratto, potrà avere efficacia se non tradotto in forma scritta, secondo quanto previsto dalle vigenti norme di legge.

Articolo 38 (Domicilio e foro competente)

1. A tutti gli effetti contrattuali e di legge la Cooperativa aggiudicataria è tenuta a comunicare l'elezione del domicilio nel territorio del Comune di San Benedetto del Tronto.
2. Per qualsiasi controversia inerente al contratto ove il Comune fosse attore o convenuto, resta inteso fra le parti la competenza del Foro di Ascoli, con rinuncia di qualsiasi altro.

Articolo 39 (Trattamento dei dati personali)

1. I dati forniti della Cooperativa saranno raccolti presso il Comune di San Benedetto del Tronto, Settore Innovazione, servizi al cittadino e alla persona, per la gestione della gara saranno trattati anche successivamente all'instaurazione del rapporto contrattuale per la finalità del rapporto medesimo. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio.
2. In ottemperanza a quanto stabilito dal D.lgs. n. 196/2003, la Cooperativa ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza, non divulgandoli in alcun modo e non utilizzandoli per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.
3. La Cooperativa è designata quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all'espletamento delle attività inerenti il presente appalto e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell'esecuzione dello stesso.

Articolo 40 (Norme finali)

1. La Cooperativa non dovrà trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione previste dalla legge.
2. L'affidamento del Centro diurno L'Arcobaleno sarà regolato dal presente capitolato d'onere e relativi allegati e sarà inoltre soggetto a tutte le vigenti disposizioni in materia.
3. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 del codice civile il legale rappresentante della Cooperativa dichiara espressamente di riconoscere ed accettare integralmente le clausole contrattuali previste nel presente capitolato.